CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 4 febbraio 2011 (07.02) (OR. en)

5846/11 ADD 1

Fascicolo interistituzionale: 2009/0004 (CNS)

FISC 9

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del:	Segretariato generale
al:	COREPER/Consiglio
n. prop. Comm.:	6035/09 FISC 16
Oggetto:	Direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE - Adozione

PROGETTI DI DICHIARAZIONI DA INSERIRE NEL VERBALE DEL CONSIGLIO CHE ADOTTERÀ FORMALMENTE LA DIRETTIVA

1. Dichiarazione di Bulgaria, Cipro, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Portogallo e Regno Unito sull'articolo 24

"La Bulgaria, Cipro, l'Irlanda, il Lussemburgo, Malta, il Portogallo e il Regno Unito sostengono l'applicazione della procedura di comitato per l'attuazione di punti puramente tecnici nel quadro della direttiva di cui trattasi, conformemente alle norme stabilite nella decisione 1999/468/CE del 28 giugno 1999.

Tuttavia, il nostro accordo al ricorso limitato alla procedura di comitato nella fattispecie costituisce una misura eccezionale, che non dovrebbe in alcun modo essere considerata tale da costituire un precedente per il ricorso alla procedura di comitato nel settore fiscale."

2. Dichiarazione della Commissione sull'articolo 8

"La Commissione conferma che, in base alla valutazione dei costi amministrativi e altri costi pertinenti e dei vantaggi dello scambio automatico di informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, può proporre di riesaminare non soltanto le categorie di reddito e di capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, ma anche la condizione di disponibilità delle informazioni riguardanti i residenti in altri Stati membri."

3. Dichiarazione della Commissione sull'articolo 8

"Per promuovere condizioni di parità nel settore dello scambio automatico di informazioni gli Stati membri si impegnano a migliorare il più possibile la disponibilità di informazioni su tutte le categorie elencate all'articolo 8, paragrafo 1."

4. Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'articolo 8

"Il Consiglio e la Commissione confermano che il riferimento a "altri strumenti giuridici comunitari sullo scambio di informazioni e misure analoghe" di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) riguarda in particolare la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, se e nella misura in cui il campo di applicazione di detta direttiva dovesse essere esteso ai prodotti di assicurazione sulla vita."

5. Dichiarazione del Consiglio sull'articolo 8

"Al fine di limitare l'onere amministrativo per le amministrazioni fiscali e terzi, e per limitare i costi di investimento, lo scambio automatico di informazioni inizierà con sole cinque categorie specifiche di reddito e di capitale. Qualora la relazione di valutazione della Commissione che sarà pubblicata al più tardi nel 2017 mostri che lo scambio automatico di informazioni funziona adeguatamente e che il rapporto tra i costi amministrativi e altri costi pertinenti e i vantaggi è adeguato, il Consiglio si impegna a rafforzare ulteriormente l'efficienza e il funzionamento dello scambio automatico di informazioni e a innalzarne il livello rendendolo incondizionato almeno per tre categorie e estendendo le categorie a dividendi, guadagno in conto capitale e royalties."

6. Dichiarazione della Commissione

"La Commissione conferma che controllerà attentamente l'applicazione corretta ed efficace da parte degli Stati membri della direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi per garantirne un adeguato funzionamento, in particolare al fine di adottare le iniziative opportune, e che una relazione ad hoc sarà presentata non più tardi della metà del 2011. Essa riesaminerà altresì il funzionamento corretto ed efficace degli accordi con i paesi terzi che stabiliscono misure equivalenti a quelle definite nella presente direttiva allo scopo di esaminare se occorra modificare tali accordi in considerazione degli sviluppi internazionali. Al tempo steso, la Commissione conferma l'impegno a promuovere lo scambio di informazioni su una base quanto più ampia possibile e che continuerà a promuovere e salvaguardare questo obiettivo sia all'interno dell'UE che mediante accordi opportuni tra l'UE e i paesi terzi."